

DELIBERAZIONE 18 marzo 2013, n. 184

L.R. 21/2008 Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali. Modifica delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla delibera di G.R. n. 907/2011 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" così come modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile)" e il relativo Regolamento regionale di attuazione, emanato con D.P.G.R. 16 settembre 2011 n. 42/R;

Visto il Programma Regionale di sviluppo 2011-2015 approvato dal Consiglio regionale con propria risoluzione n. 49 del 29/6/2011 che prevede, tra l'altro, il progetto Giovani SI', di cui la L.R. 21/2008 è una linea di intervento;

Visto il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui all'art. 31 della LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;

Richiamato l'articolo 5 della sopra citata L.R. 21/2008 che al comma 1 individua le seguenti tipologie di agevolazioni:

"a) concessione di un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;

b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;

c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell'impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi;

Vista la delibera di G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 con la quale sono state approvate le "Condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21" e successivamente modificata dalla delibera di G.R. n. 17 del 14.01.2013;

Richiamato l'allegato A della sopra citata delibera di G.R. n. 907/2011, successivamente modificato dalla delibera di G.R. n. 17/2013, ed in particolare la lettera "C)" recante "Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili" che al punto 1 stabilisce, che "il contributo in conto interessi, di cui all'art. 5 della L.R. 21/2008, comma 1, lettera a) è pari al 50% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito";

Considerato l'elevato numero di richieste pervenute, nel corso del 2012, a Fidi Toscana S.p.A., individuato soggetto gestore delle agevolazioni e tenuto conto che le risorse finanziarie previste per la copertura del sopra citato contributo in conto interessi di cui all'art. 5 della L.R. 21/2008, comma 1, lettera a) nella misura stabilita dalla delibera di G.R. n. 907/2011 e successive modifiche non risultano sufficienti a garantire l'operatività dell'intervento;

Vista la comunicazione dell'Assessore Gianfranco Simoncini alla seduta della Giunta Regionale del 28/12/2012, che ha individuato le criticità e i fabbisogni finanziari per l'attuazione della L.R. 21/2008, e l'impegno assunto dalla Giunta Regionale a reperire le risorse necessarie nel bilancio 2013;

Ritenuto pertanto necessario, modificare la misura del contributo in conto interessi, di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008, portando il contributo pari al 50% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all'importo massimo di € 50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso;

Ritenuto pertanto di modificare il punto 1 della lettera "C) Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili" dell'Allegato "A" alla delibera di G.R. n. 907/2011 e successive modifiche nel seguente modo:

"1. Il contributo in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008, è pari al 50% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all'importo massimo di € 50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso";

Ritenuto necessario dare mandato al Settore competente della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l'attuazione del presente provvedimento, mediante opportuna modifica del "Regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda";

Ritenuto opportuno stabilire la data di decorrenza dell'operatività della suddetta modifica dal giorno successivo alla data di pubblicazione della modifica suddetto regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);

Evidenziato inoltre che la suindicata delibera di G.R. n. 907/2011 stabilisce che il finanziamento a titolo oneroso a Fidi Toscana per un importo pari a € 8.540.000,00 sia destinato all'attuazione degli interventi agevolativi della L.R. 21/2008 così come di seguito indicato:

- interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) per € 7.320.000,00;

- interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) per € 1.220.000,00;

Preso atto che, ad oggi, nessuna domanda è stata presentata per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c), mentre le risorse destinate agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) non saranno sufficienti a coprire le richieste di garanzie stimate per tutto il 2013;

Ritenuto pertanto opportuno destinare le risorse riservate agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) pari a € 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, il punto 1 della lettera "C) Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili" dell'Allegato "A" alla delibera di G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 e successive modifiche, nel seguente modo:

"1. Il contributo in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008, è pari al 50% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all'importo massimo di € 50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso.";

2. di stabilire che la suddetta modifica si applica alle domande presentate al soggetto gestore Fidi Toscana S.p.A. a decorrere dalla data indicata al successivo punto 4;

3. destinare le risorse riservate agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) pari a € 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b);

4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l'attuazione del presente provvedimento mediante opportuna modifica del "Regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda";

5. di individuare la data di decorrenza dell'operatività della modifica approvata con il presente atto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e

sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 18 marzo 2013, n. 185

Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installatore e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 2 marzo 2011 n. 28).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", ed in particolare l'art. 15 intitolato "sistemi di qualificazione degli installatori";

Visto il D.m. 22 gennaio 2008 n. 37 "regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici", citato dall'art. 15 del D.lgs. 2 marzo 2011 n. 28;

Richiamato lo standard formativo per l'attività di